

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
PUBLIO FIORI

**La seduta comincia alle 15.**

LALLA TRUPIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 25 ottobre 2001.

(È approvato).

### **Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Filippo Maria Drago, Galati, Malgieri, Maroni, Martusciello, Matteoli, Micciché, Molgora, Piscitello, Possa, Rivolta, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sgarbi, Sospiri, Stefani, Taormina, Tremaglia, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentacinque, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

### **In morte del deputato Lucio Colletti.**

PRESIDENTE. Comunico che il 3 novembre 2001 è deceduto l'onorevole Lucio Colletti.

Il Presidente della Camera ha già fatto pervenire ai familiari le espressioni della più sentita partecipazione al loro dolore, che desidero ora rinnovare anche a nome dell'Assemblea, ed ha disposto l'allestimento della camera ardente nel Palazzo di Montecitorio.

La cerimonia funebre avrà luogo alle ore 11 di domani, martedì 6 novembre 2001, a Vicolo Valdina.

La figura e l'opera dell'onorevole Colletti verranno ricordate nella seduta di domani, alle ore 15 (*Sul banco dell'onorevole Colletti è deposto un mazzo di rose*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana (1700) (ore 15,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale e di opzione sui sistemi di liquidazione delle pensioni, nonché di regolarizzazione di adempimenti tributari e contributivi per i soggetti colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990 in talune province della regione siciliana.

**(Discussione sulle linee generali  
- A.C. 1700)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la XI Commissione (Lavoro pubblico e privato) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Lo Presti, ha facoltà di svolgere la relazione.

ANTONINO LO PRESTI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione affronta tre distinte questioni attinenti innanzitutto alla proroga, fino al 30 settembre 2002, della disciplina contrattuale del lavoro supplementare nei rapporti di lavoro a tempo parziale.

In secondo luogo, attiene all'esclusione - con una norma interpretativa - della facoltà di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 avessero maturato una anzianità contributiva superiore ai 18 anni.

Infine, attiene alla proroga, fino al 31 dicembre 2001, dei termini di pagamento utili per la regolarizzazione tributaria e contributiva relativamente agli anni 1990, 1991 e 1992, a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 in alcune province della regione siciliana individuate con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 1991 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania.

Con riferimento alla prima questione, l'articolo 1 del decreto-legge che stiamo per convertire in legge, nel prorogare la validità dei contratti collettivi vigenti in materia di lavoro supplementare, rinvia la piena efficacia nei rapporti di lavoro a tempo parziale delle più rigide disposizioni previste dal decreto legislativo n. 61 del 2000, al fine di consentire alle organizzazioni sindacali di stipulare contratti collettivi che, in deroga a tale previsione normativa, regolino la materia, per offrire alle parti sociali - lavoratori e datori di

lavoro - una maggiore flessibilità e parametri meno rigidi nello svolgimento di prestazioni supplementari nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il decreto legislativo n. 61 del 2000 stabilisce, infatti, che il ricorso al lavoro supplementare è consentito nella misura massima del 10 per cento della durata mensile della prestazione a tempo parziale con utilizzazione nell'arco di più di una settimana; che le ore di lavoro supplementare effettuate entro il limite del 10 per cento dell'orario sono retribuite come ore ordinarie e che le ore di lavoro supplementare effettuate oltre il limite del 10 per cento dell'orario comportano, invece, una maggiorazione della retribuzione nella misura del 50 per cento.

Con questa previsione si vuole ampliare il tempo a disposizione delle organizzazioni sindacali per produrre una regolamentazione contrattuale di miglior favore che possa ulteriormente agevolare lo svolgimento di prestazioni così particolari e fornire, quindi, agli stessi datori di lavoro ed ai lavoratori maggiori strumenti di flessibilità. Peraltro, il Governo ha già preannunciato nel libro bianco sul lavoro, presentato dal ministro Maroni qualche settimana fa, una modifica o, addirittura, la soppressione del decreto legislativo n. 61 del 2000, che prevede così rigidi parametri per quanto riguarda la possibilità di svolgere lavoro supplementare nei rapporti a tempo determinato. Ci avviamo, dunque, fra non molto ad una maggiore liberalizzazione in questo settore.

Per quanto riguarda, invece, la seconda questione affrontata dal decreto-legge che ci accingiamo a convertire, il comma 1 dell'articolo 2 stabilisce che l'opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è consentita ai soggetti che al 31 dicembre 1995 avessero meno di 18 anni di anzianità contributiva, escludendo i soggetti di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995, ossia coloro che avessero già maturato i 18 anni di anzianità contributiva. La norma del decreto-legge è formulata come interpretativa dell'articolo 1, comma 23, se-

condo periodo, della legge 18 agosto del 1995, n. 335. Quest'ultima disposizione, al primo periodo, si riferisce sia ai lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995, sia ai lavoratori con un'anzianità contributiva superiore attraverso un richiamo, rispettivamente ai commi 12 e 13 del medesimo articolo 1. Al secondo periodo la norma stabilisce che la facoltà di opzione spetti ai medesimi lavoratori. Il decreto-legge in esame chiarisce che per « medesimi lavoratori » devono intendersi soltanto quelli di cui al comma 12 dell'articolo 1 della legge n. 335, cioè i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni alla data del 31 dicembre 1995.

L'ultima delle tre questioni affrontate dal decreto-legge che ci accingiamo a convertire in legge riguarda la proroga di alcuni termini di pagamento in materia tributaria e previdenziale. L'articolo 3 dispone, infatti, un'ulteriore proroga dei termini di pagamento utili per la regolarizzazione tributaria e contributiva relativamente agli anni 1990-91-92. La questione è molto complessa: si tratta di una storia vecchia (risale a circa dieci anni fa) che, quindi, necessita di un maggiore approfondimento e dovrò, purtroppo, dilungarmi. Si tratta di regolarizzazioni dovute da soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania. Con riferimento all'ambito soggettivo va rilevato che la disposizione in esame è applicabile a tutti i cittadini interessati dal sisma in questione in quanto si prescinde dall'avvenuta presentazione di qualsiasi istanza di regolarizzazione.

La materia in argomento è stata oggetto di numerosi interventi legislativi. Infatti, dopo un primo periodo di sospensione degli adempimenti tributari e contributivi, durato fino al 1993, si è provveduto a disciplinare le modalità di pagamento delle imposte e dei contributi dovuti mediante la previsione di una rateizzazione in più anni con scadenze stabilite dalla normativa stessa e che avevano inizio nel corso del 1994.

Successivamente, con la legge n. 724 del 1994, è stato introdotto un condono, per permettere a tutti coloro che non avevano provveduto al pagamento delle rate scadute di sanare la propria posizione. In particolare, con l'ordinanza n. 2057 del 21 dicembre 1990, il ministro per il coordinamento della protezione civile ha provveduto a sospendere fino al 30 giugno 1991 alcuni termini relativi a tributi e contributi dovuti dai cittadini residenti in quelle zone.

Tale sospensione ha riguardato e riguarda i termini per gli adempimenti connessi al versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti nonché quelli per le prestazioni del servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 31 della legge n. 41 del 28 febbraio 1986; i termini anche processuali, relativi agli adempimenti e ai versamenti di natura tributaria, civilistica ed amministrativa come espressamente sopra previsti, ivi compresi il versamento di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata nei confronti di pubbliche amministrazioni e di enti pubblici, anche agli effetti dell'accertamento e della riscossione delle imposte e delle tasse erariali e locali; i termini di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge n. 332 del 1989, convertito nella legge n. 384 del 1989, previsti per le dichiarazioni e per i versamenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi; i termini di cui all'articolo 3, relativo a disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato o omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.

Il decreto-legge al nostro esame prevede anche la proroga di alcune procedure esecutive e di termini degli articoli 75 e 77 del decreto presidenziale del 28 dicembre 1988, con riguardo alle istituzioni del servizio di riscossione tributi, di altre entrate dello Stato e per quelle riscuotibili mediante i ruoli relativi a rate scadute nel 1990.

La sospensione dei termini al nostro esame è stata più volte prorogata attraverso l'emanazione di diverse ordinanze,

l'ultima delle quali, la n. 2.316, ha stabilito nel 31 luglio 1993 l'ultimo termine del periodo di sospensione. Alla conclusione di tale periodo è stato però emanato il decreto del 31 luglio 1993 del ministro delle finanze che, di concerto con il ministro del lavoro e della previdenza sociale, ha disciplinato i termini e le modalità per la ripresa della riscossione dei tributi e contributi sospesi in quelle zone nonché per la presentazione delle dichiarazioni di IVA per i soggetti colpiti dal sisma.

Vorrei ricordare che il sisma è avvenuto tra il 13 e il 16 dicembre del 1990.

Quindi, questa proroga ha riguardato gli anni pregressi, dal 1990 al 1992.

Secondo quanto disposto dal decreto del 31 luglio del 1993, tutti i versamenti e i recuperi relativi all'imposta sul valore aggiunto, all'imposta sui redditi, alle ritenute alla fonte, ai contributi previdenziali e assistenziali e alle somme iscritte a ruolo entro il 13 dicembre 1990, dovevano essere effettuati in base a specifiche rateizzazioni le cui decorrenze iniziali erano relative all'anno 1994.

Con l'articolo 18 della legge n. 724 del 1994 veniva ulteriormente previsto un condono previdenziale e assistenziale, che permetteva la regolarizzazione degli adempimenti contributivi attraverso il pagamento, entro il 31 marzo del 1995, delle somme dovute, maggiorate degli interessi nella misura del 17 per cento annuo, nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

Il termine del 31 marzo 1995 è stato poi prorogato al 31 maggio 1995, con il decreto-legge n. 232 del 1995, che non è stato convertito. Prima che tale decreto decadesse, si è provveduto ad emanare un altro decreto-legge — qui la storia si intreccia particolarmente — il n. 244 del 1995 che, al comma 1 dell'articolo 25, ha spostato la scadenza al 31 maggio (dunque, di pochi giorni) e successivamente dal 31 maggio al 30 novembre, prevedendo inoltre la possibilità di rateizzare l'importo dovuto in tale data in cinque rate bimestrali di uguale importo, con scadenza al 30 novembre 1995, 31 gennaio 1996, 31

marzo 1996, 31 maggio 1996 e 31 luglio 1996, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di riferimento per le rate successive alla prima.

Il comma 2 dell'articolo 25 ha inoltre differito, al 1° dicembre 1995, tutti i termini previsti dal decreto interministeriale del 31 luglio del 1993 (il primo che abbiamo richiamato) per il versamento dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali già scaduti o in scadenza entro il 1° dicembre 1995.

Il comma 3 del medesimo articolo 25, infine, ha disposto la possibilità di usufruire di ulteriori proroghe dei termini di pagamento previsti dal decreto interministeriale del 31 luglio del 1993, con decorrenze iniziali per i vari adempimenti scadenzati nell'arco del 1997.

Infine, la materia in questione è stata disciplinata dall'articolo 138 della legge n. 388 del 2000. In particolare, il primo comma di questo articolo prevede che per i soggetti interessati vi sia un'ulteriore possibilità di regolarizzare la propria posizione previdenziale e tributaria, prescindendo dall'avvenuta presentazione o meno di qualsiasi istanza. Ciò può avvenire attraverso il pagamento delle somme dovute a titolo di capitale, maggiorato di un importo pari al 15 per cento, entro il 30 settembre 2001. Da tali somme è possibile scomputare, secondo quanto previsto dal successivo comma 2 del medesimo articolo 138, i versamenti già eseguiti sia a titolo di capitale sia di interesse. Inoltre, ai richiamati soggetti, il comma 3 dell'articolo 138 riconosce la facoltà di rateizzare i versamenti fino a un massimo di dieci rate semestrali, con l'applicazione degli interessi legali e con il versamento della prima rata necessariamente entro il 30 settembre del 2000.

La proroga oggetto del presente provvedimento riguarda, quindi, lo spostamento della scadenza, prevista dal comma 1 dell'articolo 138 della legge n. 388 del 2000, dal 30 settembre 2000 al 28 dicembre 2001. Tale spostamento interessa anche l'ipotesi di rateizzazione delle somme dovute, prevista dal comma 3 dello stesso

articolo 138. Infatti, in base a tale comma, ai soggetti destinatari della disposizione, è concessa la facoltà di rateizzare i versamenti dovuti, effettuando il pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 1.

Nel senso ora esposto è, appunto, il contenuto della relazione del sottoscritto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Innocenti. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, prima di entrare nel merito dell'articolo 2 del decreto-legge al nostro esame, vorrei porre una questione che sta alla base delle critiche da noi rivolte, come Democratici di sinistra, al Governo per l'atteggiamento che sta tenendo su svariati argomenti di grande rilevanza economica e sociale: mi riferisco all'uso e — direi — all'abuso dello strumento del decreto-legge. Oggi, ci troviamo ad esaminare l'ennesimo provvedimento che passa in questa Camera con la blindatura del testo, come è avvenuto, fino ad oggi, in Commissione e come dimostra lo stesso l'iter del decreto-legge; esso, peraltro, è privo, secondo noi, dei requisiti previsti dalla Costituzione, in ordine alla necessità ed all'urgenza. Qual è il motivo di tanta urgenza? Oltretutto, si interviene pesantemente — come cercherò di spiegare successivamente — sulle questioni legate alle aspettative pensionistiche; si tratta di un tema delicatissimo, sul quale, a mio parere, non è dato ad alcuno di intervenire in questo modo, creando situazioni di forte allarme ed annientando coloro che avevano dato un minimo di programmazione, non dico ai prossimi anni, ma almeno ai prossimi mesi di vita e di lavoro. Siamo di fronte alla presentazione di ventisei decreti-legge e questo è uno dei ventisei adottati dal Governo Berlusconi. Mi auguro che, al-

meno su questo, sia data la possibilità di discutere in Assemblea anche di un'eventuale modificazione del testo che presenta — come dicevo prima — grandi iniquità nei confronti dei lavoratori in attesa di pensione.

C'è un secondo aspetto. In questo caso, non solo si abusa dello strumento decretizio, ma lo si fa, oltretutto, attraverso provvedimenti che vedono una forte disomogeneità di materia. Il relatore ricordava, precedentemente, che il decreto-legge è costituito da tre articoli ed affronta tre materie, l'una diversa dall'altra. Ricordo a me stesso — così si dice — ma anche agli altri le osservazioni e le condizioni esposte nel lavoro di supporto che il servizio studi della Camera ci fornisce; mi riferisco all'apposito dossier, nel quale vengono individuati gli elementi di disomogeneità di materia. Ben più, a questo proposito, è il lavoro svolto dal Comitato per la legislazione, più volte citato dai colleghi dell'attuale maggioranza, quando erano all'opposizione, e dimenticato — ahimè — anche in questa circostanza. Proprio per non prestare il fianco, con il mio discorso, a critiche di strumentalizzazione, vorrei leggere il contenuto della relazione, svolta dall'onorevole Fontanini in qualità di relatore nel Comitato per la legislazione, come anche il dispositivo che è alla nostra attenzione. Dice il relatore che ci troviamo di fronte a tre distinti ordini di problemi, a suo avviso non omogenei fra loro. Si tratta, innanzitutto, di una modifica della disciplina relativa al rapporto di lavoro a tempo parziale; un'altra questione attiene all'opzione per il sistema contributivo in materia pensionistica; infine, la terza materia riguarda la regolarizzazione tributaria e contributiva a favore dei soggetti colpiti in Sicilia dal sisma del dicembre 1990. Senza dubbio, si tratta di tre questioni, l'una diversissima dall'altra. E vorrei che questi fossero elementi di riflessione per noi tutti, quando diciamo di voler ricondurre il nostro lavoro in questo Parlamento al rispetto, anche per ciò che concerne le fonti normative. Qui, in un colpo solo, si dà proprio un colpo di spugna — scusate il bisticcio di

parole — ai criteri individuati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 1996, se non sbaglio data, nella quale si richiamava il Governo, nell'adottare i decreti-legge, a non reiterarli ed a farlo con criteri di omogeneità, così come previsto dalla Costituzione: non siamo in questa fattispecie.

Entrando nel merito, siamo di fronte ad un provvedimento che, all'articolo 2, contiene un tentativo da parte del Governo, piuttosto maldestro, di far apparire questa norma come una interpretazione della legge di riforma del sistema pensionistico in vigore nel nostro paese, ossia la legge n. 335 del 1995. Anche su questo elemento, si vuole dire che qui si risolve un problema interpretativo, cosa che, a mio parere, non è mai avvenuta in questo modo, e la stessa critica è stata espressa nel corso dei lavori del Comitato per la legislazione, dove si è detto, invece, che ci si trova di fronte ad una esplicita modificazione della legge n. 335: se si vogliono cambiare le cose, si abbia anche la volontà e la capacità di assumersi la propria responsabilità; qui non si tratta di interpretare una norma del 1995, che aveva un'ambiguità applicativa, ma di tutt'altro.

Vorrei dire a tutti, a chi ha voglia e la curiosità di farlo, di leggersi l'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n. 335, dove si dice, in modo molto chiaro, che per i lavoratori di cui ai commi 12 e 13, la pensione è conseguibile a condizione della sussistenza di varie condizioni e che ai medesimi lavoratori è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo. Qui si dice « ai medesimi lavoratori », ossia i lavoratori di cui ai commi 12 e 13: è chiarissimo. Il Governo, invece, dice che c'è una ambiguità. Non so di cosa si voglia parlare, riguarda solo una parte.

Credo questo sia un esempio, che ho definito maldestro ma che è pericoloso, perché dietro a questo atteggiamento ci sono delle persone, uomini e donne che hanno lavorato o stanno lavorando e hanno programmato, come ricordavo

prima, la propria vita lavorativa e le proprie aspettative pensionistiche in ordine a certe condizioni.

Vorrei richiamare a noi tutti una riflessione fatta in occasione della discussione dell'ultima legge finanziaria in questo ramo del Parlamento, la legge finanziaria 2001. Se non ricordo male, si era agli inizi di dicembre dello scorso anno, e durante i lavori, di fronte ad un emendamento dell'allora Governo Amato, con cui si modificava la data di entrata in vigore della possibilità di optare per il sistema contributivo dal 1° gennaio 2001 al 1° gennaio 2003, giustamente, i colleghi, anche qui dell'allora opposizione, oggi maggioranza (in modo particolare, i rappresentanti della lega) — vorrei ricordarlo a tutti, ma vi sono gli atti parlamentari —, sollevarono la questione per cui questo intervento legislativo di modifica del sistema, dell'opzione al contributivo, interveniva pesantemente sulle questioni delle aspettative pensionistiche: si faceva scattare una trappola per i lavoratori che avevano già dato le dimissioni nelle proprie aziende e aspettavano l'entrata in vigore della nuova norma: giustamente fu sollevato questo problema. Ora, ci si trova nelle solite condizioni. Sono venuti meno? Sono lavoratori di serie B o C, quelli che oggi rimangono nella trappola, rispetto a quelli che venivano denunciati? Allora noi dicemmo di voler intervenire per modificare questa condizione e, pur se nella legge finanziaria fu inserito questo provvedimento che spostava di due anni l'esercizio dell'opzione, ci fu un impegno preciso dell'allora ministro del lavoro, Cesare Salvi, di fronte al Parlamento per rimediare subito a questo errore, il che è stato fatto con il decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158.

Quindi, non c'era bisogno di intervenire, di dare ulteriormente adito ad interpretazioni — non si sa bene quali — di quella norma. Le cose erano chiare, i lavoratori stavano aspettando una circolare applicativa del Ministero del lavoro che dava indicazioni agli istituti previdenziali per poter liquidare le proprie pensioni. Interviene il decreto Berlusconi: vor-

rei dire a tutti che, in questo modo, vi sono dei lavoratori fortemente penalizzati, perché non potranno optare per il sistema contributivo, trovandosi nelle stesse condizioni in cui si trovavano nel novembre-dicembre dello scorso anno. Alcuni lavoratori hanno dato le dimissioni, altri hanno intavolato trattative con le proprie aziende le quali, a seguito delle necessarie riorganizzazioni produttive, hanno fatto sì che questi ultimi rimanessero fuori dalle possibili ricollocazioni; i lavoratori infatti hanno firmato accordi con le aziende stesse per poter andare in pensione ed avere perlomeno una soluzione con il sistema contributivo. Di conseguenza, adesso questi lavoratori, per gli effetti di questo decreto adottato dal Governo Berlusconi, rimarranno senza lavoro e senza stipendi.

ANTONINO LO PRESTI, *Relatore*. No, esagerato! Non è vero!

RENZO INNOCENTI. Vorrei sapere cosa si dirà a questi lavoratori! Onorevole Lo Presti, ci sono lettere firmate con nome e cognome — che ovviamente non mi permetto di rendere noti — di lavoratori di tutta Italia. Mi auguro ci sia la volontà, da parte della maggioranza, di non fare ad essi ulteriori torti.

Vi è, infine, un'ultima sottile questione da analizzare che spiega le ragioni, i motivi per cui si interviene con questa modifica legislativa all'esercizio dell'opzione al contributivo. Ai lavoratori che alla data del dicembre 1995 avevano un'anzianità contributiva superiore ai diciotto anni, si nega la possibilità di esercitare l'opzione, perché la si riserva esclusivamente a coloro che avevano un'anzianità inferiore ai diciotto anni alla data del dicembre 1995. Nel secondo comma viene chiaramente detto che la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo è comunque concessa a coloro che abbiano esercitato il diritto di opzione entro la data di entrata in vigore del presente decreto. Cosa significa? Poiché il comma 1 dice che l'opzione è riservata solo ai

lavoratori che hanno una anzianità inferiore ai 18 anni, per effetto combinato viene fuori che i lavoratori con un'anzianità contributiva superiore ai diciotto anni al dicembre 1995 non possono più esercitare tale opzione. Onorevole Lo Presti, lo ha detto giovedì 11 ottobre 2001 il sottosegretario Sestini in modo molto chiaro in Commissione lavoro: si nega questa possibilità a questi lavoratori. Se non è questo l'intento, benissimo, noi siamo disponibili, abbiamo presentato degli emendamenti e c'è la possibilità di trovare un accordo per risolvere il problema. Mi auguro vi sia la disponibilità, da parte della maggioranza, a far sì che non si dia un'interpretazione modificativa della norma relativa alla legge 8 agosto 1995, n. 335 e che, quindi, ci sia la possibilità di scelta anche per gli altri lavoratori.

Forse c'è l'intendimento di mettere ancora più in difficoltà il rapporto di fiducia esistente tra un sistema previdenziale pubblico e l'assicurato, cioè il lavoratore. Ma quando si mette in crisi questo rapporto viene meno quell'appoggio, quella fiducia, quella possibilità di comprendere come un principio di dovere da parte dello Stato — cioè quello di garantire una disciplina di protezione previdenziale garantita da tanti anni di lavoro — non entri in crisi.

Questo è l'elemento, a mio parere, politicamente più rilevante. In questa sede si sta cercando, invece, di mettere in crisi questo rapporto, forse (non so se pongo la questione in termini schematici) per mettere in crisi proprio il sistema previdenziale pubblico: questa maggioranza e questo Governo hanno, infatti, adottato la scelta di privilegiare la privatizzazione del sistema previdenziale. Ciò non lo si fa con roboanti parole ma con provvedimenti come questi, che mettono in crisi il rapporto fiduciario tra il lavoratore, l'assicurato ed il sistema previdenziale. Cosa altro non è se non creare sfiducia in questo? Così come avviene nei confronti di quei lavoratori che sono stati colpiti dagli effetti. Se questo non è, benissimo, prendiamo atto di questa disponibilità; il nostro gruppo dei democratici di sinistra ha presentato gli opportuni emendamenti e

da domani vi sarà la possibilità di modificare questo testo che, essendo in prima lettura potrà essere rinviato al Senato in una certa versione senza che si corra il rischio che decada la possibilità di convertire il decreto in questione. Rivolgo quindi un invito al Governo e alla maggioranza in modo tale che si possa modificare questa norma.

**PRESIDENTE.** È iscritto a parlare l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

**ALFONSO GIANNI.** Signor Presidente, signori del Governo, relatore, colleghi, anch'io devo preliminarmente lamentare il carattere estremamente eterogeneo di questo decreto-legge che, a mio avviso, mette in discussione anche la stessa possibilità di utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza per porre in essere norme di questo genere. Quando le norme sono troppo diverse tra di loro e — come poi dirò — il loro fine potrebbe essere — diciamo così — perseguito senza utilizzare il metodo legislativo, quindi senza utilizzare lo strumento del decreto-legge, a mio parere viene inficiata radicalmente la condizione di necessità ed urgenza richiamata dall'articolo 77 della Costituzione: non vi può essere l'idea che un vagone, ritenuto necessario e urgente, ne possa trascinare degli altri, perché si appesantisce inutilmente tutto il suo percorso. Questo fa parte delle regole del buon senso, che non mi pare facciano parte dell'arte di governo in questo paese. Quindi, mi limito a sottolineare con un pessimismo di fondo il fatto che considerazioni così ovvie possono venire raccolte.

Devo dire che anche il Comitato per la legislazione, tuttavia, rileva, con una visibile irritazione, pur nel linguaggio paludato, la totale eterogeneità ed inutilità di questo decreto.

Però vorrei soffermarmi su altri aspetti: valuteremo, come gruppo di Rifondazione comunista, gli emendamenti che verranno presentati in capo all'articolo 2. Dell'articolo 3 non parlo perché è una vicenda limitata, particolare. Con rispetto ho ascoltato le tesi del relatore e mi permetto

di tralasciare l'argomento. Sull'articolo 2, mi pare evidente che siamo di fronte ad un pasticcio clamoroso fatto dalla legge Dini, una legge che noi abbiamo contrastato con tutte le nostre — ahimè troppo deboli — forze e che considero profondamente sbagliata poiché, lì sì, vi trovo l'aggancio ad un iniziale processo di abbattimento del sistema pubblico nell'idea del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo. È pur vero però che, stante la situazione, non potendo modificare quella legge, gli interventi che almeno tolgono i soggetti dalla condizione paradossale di essere senza retribuzione (perché hanno già interrotto il loro rapporto di lavoro) e contemporaneamente senza pensione, vanno comunque fatti.

Francamente ci sembrava che il sistema potesse essere un altro: previgendo una legge, la n. 158 del 2001, sarebbe probabilmente stato sufficiente, se di attività di interpretazione si tratta, una misura di carattere non legislativo, bensì di natura interpretativa, in grado di applicare, nel dettaglio, come succede — lo vedremo successivamente — in materia di mercato del lavoro, la volontà effettiva del legislatore, così coprendo effettivamente tutti i lavoratori, senza lasciare scoperto nemmeno un alluce e senza lasciare particolari condizioni che successivamente potrebbero richiedere un ulteriore intervento legislativo o di natura interpretativa.

Saremo animati, nel giudicare questo secondo articolo, esclusivamente dal fare in modo che i lavoratori non siano posti in una condizione di oggettiva schizofrenia, per cui essi non sono né lavoratori né pensionati, pur avendo lavorato tutta una vita. Sembra quasi che costoro il lavoro se lo siano immaginato e che non lo abbiano effettivamente mai svolto! Non saremo quindi animati né dalle polemiche passate né dalle questioni di principio, considerato che siamo contrari al passaggio al sistema contributivo (quindi a questa controriforma delle pensioni).

Vorrei però richiamare l'attenzione — si fa per dire — della Assemblea sul primo articolo di questo decreto-legge che rischia di « passare in cavalleria » e al quale noi

siamo contrari. Questo articolo prevede — come spiegato dal relatore — una semplice proroga temporale, anche se si vuole intervenire su una normativa. Tale proroga comporta la possibilità di procrastinare l'entrata in vigore di norme che entrerebbero in vigore qualora si esaurisse l'operatività di clausole demandate alla contrattazione. Il relatore Lo Presti ha spiegato in che termini generali si regola attualmente la normativa sul *part-time*; io brevemente vorrei ricordare l'itinerario normativo.

Si parte da una direttiva dell'Unione europea la quale, nel 1997, stabiliva dei criteri che sarebbero dovuti essere recepiti all'interno dell'ordinamento dei singoli paesi. Su quella base sono stati adottati i decreti legislativi n. 61 e n.100 del 2001. Il primo, contrariamente al parere della maggioranza e a quello, da più parti avanzato, contenuto nel libro bianco emanato dal ministro Maroni e coordinato dal professor Biagi e dal sottosegretario Sacconi, era un decreto che liberalizzava notevolmente. Non bisogna infatti dimenticare che la legislazione di riferimento era quella risalente al 1984, — dunque nemmeno troppo risalente — nella quale si prevedeva l'esclusione del ricorso al lavoro straordinario per i dipendenti a tempo parziale. Ciò nell'ovvia speranza di evitare che questo tempo parziale si tramutasse in un quattro-quinti, un cinque-sesti, un sette-ottavi, ovvero in qualcosa di assolutamente ingovernabile dal punto di vista degli interessi soggettivi del lavoratore. Non era quindi chiaro quale fosse la quantità di tempo che il lavoratore metteva o era chiamato a mettere a disposizione del datore di lavoro, evitando così che il primo si trovasse in una condizione di sospensione e di indisponibilità, psicologica e materiale, sull'organizzazione del proprio tempo.

Il decreto legislativo che recepiva la direttiva dell'Unione europea interveniva predisponendo potenti elementi di liberalizzazione e di flessibilizzazione della materia, nonché di elasticizzazione della normativa relativa al *part-time*. Poneva tuttavia alcuni vincoli: un massimo di ore di

lavoro supplementare che la contrattazione collettiva doveva indicare; un massimo di ore di lavoro supplementare effettuabile giornalmente; alcune causali obiettive che era possibile richiedere; conseguentemente il lavoratore doveva o poteva concordare di erogare la prestazione.

Ricordandoci sempre, naturalmente, che le forme di *part-time* verticale, che escludono determinati giorni nell'arco della settimana o determinati periodi in un arco di tempo più ampio, ma che occupano già l'intera giornata lavorativa, sono regolate dalla disciplina ordinaria sul lavoro straordinario; quindi, parliamo del *part-time* cosiddetto orizzontale.

Ora, queste norme, queste « eventuali » norme, e la stessa normativa contenuta nel decreto legislativo vengono criticate nel Libro bianco — ed è questa la ragione della nostra forte contrarietà, che colgo l'occasione di esprimere in questa sede, non potendo rivolgermi al ministro Maroni che, per ora, ha preferito le apparizioni televisive alle conversazioni in Commissione lavoro sui temi affrontati nel Libro da lui redatto —, fondamentalmente, sotto due fattispecie (sono diverse, vi sono ben due pagine dedicate alla cosiddetta riforma del *part-time*). Prima di tutto, il Governo ritiene non sufficientemente liberalizzatrice la questione delle causali e propone di sostituire ogni forma di causale (ogni forma, quindi, di giustificazione obiettiva della necessità del ricorso al contratto *part-time* e, dunque, alla sua dilatazione temporale) in base ad una formula, che il Governo ripete ossessivamente in tutto il libro bianco, in particolare nel capitolo sui contratti di lavoro a termine, secondo la quale sono sufficienti ragioni di organizzazione della produzione. In altre parole, il datore di lavoro non deve giustificare alcunché, deve solo richiamare l'esistenza di queste ragioni e ciò fa immediatamente scattare l'istituto.

La seconda ragione per cui il libro bianco critica le disposizioni precedenti — che, lo ripeto, non sono le norme dell'84, ma quelle del decreto legislativo successivo alla direttiva CEE —, è questa possibilità, da parte del lavoratore, di ripudiare l'in-

tesa, sostenendo che essa è contraria al sistema delle reciproche obbligazioni. Vorrei semplicemente osservare che quella norma è un fragile paletto messo a difesa delle ragioni soggettive del lavoratore in una flessibilizzazione del rapporto di lavoro. In altre parole, pur all'interno di un quadro di liberalizzazione e flessibilizzazione, rimaneva, bene o male, la possibilità, in capo alla parte più debole del contratto (il prestatore d'opera e non il datore di lavoro), di poter tornare indietro. Era, diciamo così, il tentativo di mantenere in vita un'idea possibile, diversa — quella che io vorrei — di flessibilità, che non deriva dalle ragioni produttive, che sono una specie di mostro sacro, piazzato lì, una logica che dovrebbe dominare il mondo e, peraltro, come si vede, non lo domina affatto (ma questo è un altro capitolo), bensì da ragioni di flessibilità reali. Infatti, è il lavoratore che, nell'organizzazione della sua vita e del suo tempo, nell'organizzazione e nel soddisfacimento dei suoi bisogni, anche di carattere economico, nelle sue prospettive di vita presente e futura, sa quali insorgenze possono emergere, sulle quali chiedere, contrattare e pretendere — se la legge gli dà la possibilità di far valere questa sua, seppur socialmente più debole, ma fortemente soggettiva inclinazione — un rapporto di lavoro che abbia una durata della metà di quella considerata normale (evidentemente con conseguente decurtazione della sua retribuzione). Questo era ed è un criterio completamente diverso di impostare il tema del *part-time*.

Chi vi parla non considera il *part-time* alla stessa stregua del contratto a termine. Infatti, il *part-time* può coesistere benissimo con il rapporto di lavoro a tempo indeterminato e non è, semplicemente, un'arma per rendere, in partenza, più debole il lavoratore. Il contratto di lavoro a termine è, invece, la spada di Damocle del licenziamento sulla testa del lavoratore. Il *part-time*, a differenza del contratto di lavoro a termine, può, effettivamente, diventare un diverso modo di impostare i rapporti all'interno dei luoghi produttivi e, in particolar modo, nelle

imprese produttive di minor dimensione dove più diretto, immediato, e persino fisico è il contatto tra il datore di lavoro ed il lavoratore. Tuttavia, per fare in modo che questa reciproca convenienza stia in equilibrio — questo è un principio fondamentale del diritto del lavoro, almeno lo era fino all'attuale Governo — occorre che la legge tuteli maggiormente la possibilità di scelta del lavoratore rispetto a quella di scelta e di imposizione del datore di lavoro, poiché, dal punto di vista sociale, non sono uguali. Una legge che miri all'uguaglianza deve tutelare maggiormente chi è debole e non viceversa.

Ecco la ragione per cui non condivido l'articolo 1 del decreto-legge — ne chiederemo la soppressione —, né la motivazione presentata attraverso la relazione articolata svolta dall'onorevole Lo Presti. Capisco anche che la complessità della materia renda difficile trovare le carte e mettere ordine nella propria memoria. Non siamo, infatti, di fronte ad un tempo regalato alla contrattazione collettiva. Gli stessi studi evidenziano che la normazione per via di contrattazione collettiva di questa materia è stata inferiore alle attese quando si è proceduto alla liberalizzazione perché, probabilmente, in quest'ambito non vi è una domanda sufficiente da reggere tale rottura di norme. Quindi, non ha molto senso procrastinare l'entrata in vigore di norme e dilatare le proroghe se il risultato, già a nostra disposizione, relativo alla quantità e alla qualità dei contratti su questa materia, dimostra che non vi è uno straordinario entusiasmo nei confronti di questa facoltà e dell'esercizio della stessa.

Qual è, dunque, la vera *ratio* di questo articolo (che, secondo la mia opinione, legislativamente, non si può fare)? La vera *ratio* dell'articolo — e Lo Presti, molto onestamente, l'ha dichiarato — è la seguente: poiché esiste un libro bianco di Maroni che prevede determinate cose, prolunghiamo la situazione in modo da creare un raccordo su quello *ius superveniens*, su quelle norme che devono ancora arrivare. Onestamente, così non si può legiferare. In politica si spende sempre quello che si

possiede in tasca, mai di più e mai di meno. Sarebbe meglio evitare di spendere di più, ma sciocco spendere meno.

Nello stesso tempo anche l'attività del legislatore deve sempre rapportarsi al bisogno, all'individuazione di un'idea di evoluzione, ma non si può prolungare una situazione in attesa di norme che l'ipotetico legislatore ritiene opportuno fare (peraltro, solo una parte, seppure la maggioranza). Se poi queste norme non saranno elaborate, cosa facciamo? Un'altra proroga? Cosa raccontiamo a quelli che nel frattempo vi hanno o meno ceduto, perché in realtà non gli importa nulla? Un criterio di questo genere, francamente, non è accettabile. Queste sono le ragioni per cui siamo contrari al contenuto dell'articolo 1. Valuteremo le possibilità di modifica rispetto alla normativa esistente concernente le pensioni e, per quanto riguarda la votazione finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge, ci regoleremo in base ai risultati di questa discussione. Tra l'altro, votare il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge che contiene materie così disomogenee per quanto riguarda le tematiche e la loro incidenza geografica, francamente, è imbarazzante.

Chi, come me, è contrario al sistema contributivo ed anche alla dilatazione del lavoro supplementare nei confronti del *part-time* non vorrebbe passare per antisiciliano o addirittura per nemico dei terremotati soltanto perché vota contro un decreto-legge che contiene una norma a favore — ce lo auguriamo — dei terremotati di alcune zone della Sicilia; né, essendo contrario al *part-time*, vorrebbe trovarsi nella difficoltà di dover entrare in contrasto con gente che oggi è senza retribuzione e senza pensione. Bisogna che il Comitato per la legislazione si faccia carico di questo problema. Il Presidente, in quanto rappresentante di tutta la Camera ha ragione perché qui vi è una coartazione della libertà di scelta del parlamentare, non tanto dal punto di vista del rapporto con il gruppo politico di appartenenza quanto da quello del rapporto con un testo di legge: è francamente una difficoltà aggiuntiva quella di

dover esprimere un voto unitario su un testo che tratta materie così diverse e che provocano conseguenze così disparate, anche geograficamente, come quello presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Non vi sono è altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 1700)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Lo Presti.

ANTONINO LO PRESTI, *Relatore*. Signor Presidente, non condivido — ma non per preconcetto o per motivi ideologici — le contestazioni sollevate dai colleghi dell'opposizione. Per quanto riguarda, in particolare, la *vexata quaestio* della norma interpretativa, confortato anche dalle considerazioni al riguardo del servizio studi della Camera, desidero ribadire e sottolineare che la volontà del legislatore è quella di garantire proprio coloro i quali rischiavano di non potere più esercitare l'opzione.

Riepilogo brevemente la questione, anche per chiarire a me stesso, fermo restando che potremo approfondire il ragionamento nel prosieguo dell'esame, quando esamineremo gli emendamenti. Per cogliere la peculiarità della citata disposizione interpretativa dobbiamo partire da un dato: il sistema contributivo è entrato in vigore il 1° gennaio del 1996 e si applica, pertanto, a coloro i quali hanno cominciato a lavorare a partire da tale data. Con riferimento, poi, agli altri lavoratori, vale a dire quelli che al 31 dicembre 1995 non avevano maturato l'anzianità contributiva necessaria, la normativa distingueva le due ipotesi: intanto, per i lavoratori che avessero versato contributi per almeno 18 anni veniva mantenuto il sistema retributivo, mentre per coloro i quali vantavano un'anzianità contributiva inferiore ai predetti 18 anni veniva previsto un sistema misto, il cosiddetto pro-rata

(ad una quota di pensione calcolata con le regole del sistema retributivo si aggiunge un'altra quota calcolata con le regole del sistema contributivo). Ad entrambe queste categorie di lavoratori il comma 23 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 attribuiva la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico con le regole del sistema contributivo a condizione che, al momento dell'opzione, i medesimi lavoratori avessero maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. Se ne deduce che la possibilità di esercitare l'opzione era collegata ad una permanenza nel sistema contributivo di almeno cinque anni, requisito che, considerato che la nuova normativa è entrata in vigore nel 1996, poteva venire a maturazione soltanto nel gennaio del 2001.

Quindi, a questo punto, francamente non riesco a capire i diritti di quali lavoratori vengano pretermessi, pregiudicati o comunque annullati in ordine alla possibilità di esercitare tale opzione o di percepire comunque la pensione. Io, francamente, queste osservazioni non le ho comprese, per cui invito i colleghi dell'opposizione ad una migliore e più puntuale riflessione sul punto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante il Governo.

IOLE SANTELLI, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito della dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione (1757) (ore 16,05).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n.1757:

Conversione in legge del decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 370, recante proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, relativo alla presentazione della domanda di equa riparazione.

**(Discussione sulle linee generali  
— A.C. 1757)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Guido Giuseppe Rossi in sostituzione del relatore, onorevole Tanzilli.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI, *Relatore f.f.*. Signor Presidente, il provvedimento in questione è importante in quanto va ad inserirsi nel dibattito sui diritti dei cittadini nei confronti di una giustizia che, spesso e volentieri, non è giusta e ha tempi lunghi, talvolta biblici, per i quali il cittadino, che chiede giustizia, purtroppo non può averla. Si fa riferimento, in questo caso, ad un articolo della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevista dal Consiglio d'Europa. L'articolo 6 (al paragrafo 1) di questa Convenzione, ratificata dall'Italia nel 1955, prevede che ogni persona abbia diritto a che la sua causa sia esaminata imparzialmente, pubblicamente e in un tempo ragionevole.

Dunque, questo disegno di legge si inserisce in un dibattito importante e va ad intervenire sul termine temporale previsto dalla legge n. 89 del 24 marzo 2001. Tale legge ha inteso fornire una risposta adeguata alla violazione del principio del tempo ragionevole nel processo, creando tutta una serie di strumenti legislativi, sia di diritto sostanziale sia di diritto processuale, a tutela dei cittadini in questa delicata fase. Dunque, viene prorogata di

sei mesi la vigenza della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 della legge n. 89 del 2001. Il relatore sostituente, ovviamente, in conformità con la relazione presentata dall'onorevole Tanzilli, relatore sul provvedimento, raccomanda la conversione in legge di questo decreto-legge.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, il Governo raccomanda la rapida conversione in legge di questo decreto-legge tendente ad evitare che si crei una ulteriore discriminazione per chi abbia già sofferto per i problemi legati alla lunghezza dei procedimenti in Italia. Poiché sono moltissime le domande ancora pendenti a Strasburgo e che non sono state riassunte presso le corti d'appello italiane, si è ritenuto opportuno e necessario rinviare di ulteriori sei mesi il termine previsto dalla legge precedente.

**PRESIDENTE.** È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

**MARCELLA LUCIDI.** Signor Presidente, intervengo per esprimere il consenso del gruppo dei Democratici di sinistra alla conversione in legge di questo decreto-legge che, incidendo sulla legge n. 89 del 2001, dà, in fondo, un'opportunità maggiore e, soprattutto, corretta, di applicazione del contenuto della legge stessa. Di fatto, con la legge n. 89 del 2001 abbiamo voluto disciplinare, nel nostro ordinamento, il bisogno di dare un'equa ripara-zione a coloro che subiscono le lungaggini processuali e di riaffermare, quindi, il principio di ragionevolezza nella durata dei processi. Si tratta di una legge che riconosce, introducendola nell'ordinamento, la validità di un principio di civiltà giuridica che rende il tema della giustizia sempre più un tema di attenzione nei confronti dei cittadini e, soprattutto, rappresenta un'assunzione di responsabilità da parte del nostro paese che, lo ricordiamo, è stato spesso destinatario di sen-

tenze aventi ad oggetto la lungaggine dei procedimenti, dei processi e delle cause. Si tratta quindi, a fronte di ciò, anche di un impegno, di una risposta attiva, attenta e positiva nei confronti dei soggetti coinvolti.

Il nostro parere è, evidentemente, favorevole; c'è la nostra adesione ed esprimeremo voto favorevole a questo provvedimento anche perché, in qualche modo, accoglie la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, del 6 settembre scorso, che ha stabilito che, prima di adire alla Corte stessa, occorre avere esaurito tutte le vie interne di ricorso. È chiaro che il legislatore, con la legge del 1989, ha inteso introdurre un'ulteriore via interna di ricorso e, in questo senso, condividendo la pronuncia della Corte, dobbiamo dare modo, a tutti coloro che hanno presentato ricorso presso la corte europea, di poter riproporre lo stesso ricorso davanti alla corte d'appello. Viene, ovviamente, giustificata la necessità di dilazionare ulteriormente il termine previsto dalla legge.

Siamo dunque convintamente favorevoli a questo provvedimento e ne auspichiamo la rapida approvazione.

**PRESIDENTE.** Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo  
— A.C. 1757)**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Guido Giuseppe Rossi.

**GUIDO GIUSEPPE ROSSI, Relatore f.f.** Non ho niente da aggiungere, signor Presidente, e pertanto rinuncio alla replica.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

**IOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia.** Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Discussione congiunta del disegno di legge:**

**Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 (1533) e della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea (Doc. LXXXVII, n. 1) (ore 16,13).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge: Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2001 e della relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea.

**(Contingentamento tempi discussione generale congiunta – A.C. 1533 e Doc. LXXXVII, n. 1)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo riservato alla discussione generale congiunta è così ripartito:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 10 minuti;

interventi a titolo personale: 1 ora e 10 minuti ( 15 minuti per ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari a 4 ore e 40 minuti, è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 33 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 1 ora e 8 minuti;

Alleanza nazionale: 32 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 53 minuti

CCD-CDU: 31 minuti

Lega nord Padania: 30 minuti;

Rifondazione comunista: 33 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 50 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 16 minuti; Socialisti democratici italiani: 13 minuti; Verdi-l'Ulivo: 10 minuti; Minoranze linguistiche: 7 minuti; Nuovo PSI: 4 minuti.

**(Discussione congiunta sulle linee generali – A.C. 1533 e Doc. LXXXVII, n. 1)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione congiunta sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1533 e sulla relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea, onorevole Guido Giuseppe Rossi.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI, *Relatore*. Signor Presidente, lo schema del disegno di legge comunitaria per il 2001 – il cui dettaglio è contenuto nella relazione allegata all'atto Camera n. 1533-A e su cui non mi dilungherò oltre – riproduce, nella sua versione originaria, lo schema dei disegni di legge comunitaria già presentati negli anni passati e che recano, nel capo I (negli articoli da 1 a 6), le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e, nel capo II, le disposizioni particolari di delega legislativa.

Il disegno di legge originario, presentato dal Governo il 6 settembre 2001, riprende l'originario testo del Governo Amato: per motivi legati anche ai tempi parlamentari è stato quindi riproposto l'originario testo del disegno di legge – composto da 22 articoli e dai tradizionali tre allegati, gli allegati A, B e C – con il quale si prevedeva la complessiva attuazione di 17 direttive.

Gli articoli da 1 a 6 contengono — come già detto — le disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari; dall'articolo 7 all'articolo 22 — mi riferisco sempre al testo originario del disegno di legge — troviamo invece le disposizioni particolari di adempimento, con le quali si modificano disposizioni vigenti per dare attuazione diretta a norme comunitarie, oppure si dettano criteri specifici di delega per l'attuazione di alcune direttive. Mi riferisco, in particolare, all'articolo 21 — riguardante l'attuazione di una direttiva in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali — e all'articolo 22, riguardante l'attuazione di una direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. I criteri specifici di delega riguardano poi anche i settori dell'agricoltura, delle attività produttive, della tutela dei consumatori, della sanità, degli affari sociali, dell'ambiente, della gestione dei rifiuti, delle relazioni commerciali e dell'organizzazione del lavoro.

Il provvedimento al nostro esame ha dunque un contenuto onnicomprensivo, in quanto spazia dalla regolamentazione del settore dei maestri di sci alpino fino alla lotta alla discriminazione etnica o razziale, passando per la regolamentazione del settore delle acque minerali o, ancora, di quello del cacao e della cioccolata.

Questa situazione porta a compiere una riflessione più ampia, riflessione che alimenta l'importantissimo dibattito sul futuro dell'Unione europea apertosi anche in seguito al protocollo annesso al trattato di Nizza (tale dibattito vedrà il suo primo atto pubblico nel prossimo vertice che si terrà in Belgio). In uno dei quattro punti contenuti nel protocollo allegato al trattato di Nizza sul futuro dell'Unione europea si parla, in maniera specifica e molto chiara, della necessità di pensare ad una nuova costruzione europea, dove i compiti legislativi, normativi e di intervento tra i diversi livelli istituzionali — Unione europea, Stati nazionali e, aggiungiamo, naturalmente, livelli regionali — siano chiara-

mente definiti nel pieno rispetto dei principi di sussidiarietà e complementarietà.

Nel corso dell'interessante dibattito svolto in Commissione abbiamo già detto che avremmo bisogno, non solo l'Italia, ma tutti gli Stati membri dell'Unione europea, di « più Europa » nei campi dove vi è effettivamente bisogno dell'Europa, e di « meno Europa » nelle materie che possono essere « seguite » con risultati soddisfacenti dagli Stati e dalle regioni.

Questo è il principio di sussidiarietà: intervenire dal punto di vista normativo e legislativo al livello ritenuto più utile per la risoluzione dei problemi.

Probabilmente, parlando di maestri di sci, l'intervento dell'Unione europea non è così determinante e nemmeno così auspicabile. Abbiamo bisogno dell'intervento dell'Unione europea in campi molto più globali, per utilizzare un termine che oggi è molto di moda.

Questo disegno di legge aveva un impianto di 22 articoli; nel corso dell'esame in Commissione sono state presentate numerose proposte emendative — molte delle quali a firma governativa — che hanno portato all'aumento degli articoli contenuti nel disegno di legge (più specificatamente, da 22 a 35) ed anche all'accrescimento del numero delle direttive da recepire comprese nei tre allegati A, B e C (che da 17 sono divenute 44), introducendo il recepimento di ben 27 nuove direttive.

Come già prima sottolineavo, ciò ovviamente è il risultato del passaggio elettorale del 13 maggio, che ha rallentato l'iter di analisi del disegno di legge in esame e che ci porta ad approvare questa legge comunitaria sul finire dell'anno e un po' in rincorsa per rimanere nei tempi dell'anno di riferimento.

Dunque, i mesi che sono trascorsi ovviamente sono la giustificazione più chiara dell'aumento degli articoli del disegno di legge (lo ripeto, da 22 sono divenuti 35) e dell'introduzione di una serie di nuove direttive che, giustamente, devono essere recepite.

Un altro interessante fenomeno a cui si è assistito durante il dibattito in Commissione è stata la richiesta, portata avanti

spesso e volentieri dalle Commissioni di merito, di spostare direttive dall'allegato A all'allegato B. Per intenderci, l'allegato B prevede l'espressione di un parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle Commissioni competenti e, dunque, un intervento maggiore, più interessante e competente da parte del Parlamento.

Ho letto i verbali della discussione sulla legge comunitaria del 2000 ed ho constatato che questo dibattito, già ampiamente svolto nell'aula della Camera, praticamente porta alla considerazione più ampia e generale della necessità che il Parlamento e, dunque, le Commissioni incidano sul processo normativo di adeguamento della legislazione europea. Lo ripeto, è un dibattito che si è già svolto nel 2000 e che, probabilmente, si ripeterà anche quest'anno.

Ho letto l'interessante intervento di un collega, il quale parlava della necessità di evitare una doppia delega al Governo. La prima delega si configura nella fase ascendente, ossia nella fase di produzione del diritto comunitario: il Governo interviene nella fase intergovernativa e, dunque, concorre a creare le leggi comunitarie. Anche su tale aspetto, stiamo intervenendo nella cosiddetta fase ascendente, laddove, a dichiarazioni di principio da parte del Parlamento e delle Commissioni, dovrà seguire poi una azione molto precisa sia con modifiche dell'impianto regolamentare sia con modifiche della legge La Pergola; e, al riguardo, il Parlamento dovrà esprimere la sua posizione.

Si parla di doppia delega proprio perché nella fase ascendente il Governo crea la legislazione comunitaria con gli altri Stati e nella fase discendente il Parlamento, con la legge comunitaria, delega nuovamente il Governo ad attuare la normativa di dettaglio delle direttive che — come ben sappiamo — indicano obiettivi di carattere generale, lasciando agli Stati la possibilità di definire i dettagli di recepimento delle stesse.

Pertanto, sul tema dell'intervento del Parlamento e, dunque, delle Commissioni, si potrebbe anche sviluppare una rifles-

sione un po' più critica ed analitica, ad esempio anche sul tema dei criteri speciali di recepimento.

Penso che i criteri speciali di recepimento di alcune direttive — prima ne ho citate due contenute nel testo originario oltre che in quello modificato dalla Commissione — spesso possano dare adito ad alcune incomprensioni. Mi chiedo — e pongo tale quesito anche all'attenzione dei colleghi — se queste direttive abbiano bisogno di criteri speciali di adeguamento perché ad una lettura anche molto superficiale vediamo che tali direttive sono molto dettagliate. Spesso indicano con chiarezza gli obiettivi e gli intendimenti posti dall'Unione europea e, dunque, passare a criteri speciali di delega potrebbe anche rappresentare una complicazione. Una proposta potrebbe essere quella di evitare criteri speciali di delega nel recepimento di direttive e prevedere, eventualmente, per tutte (dunque annullando la differenza tra l'allegato A e l'allegato B) il passaggio nelle Commissioni di tutti gli schemi di decreto legislativo del Governo. Avremo, comunque, tempo per sviluppare tale proposta in maniera più compiuta nel dibattito che vi sarà sulle modifiche della legge La Pergola (si tratta di un dibattito obbligato visto che è già iniziato nella scorsa legislatura).

Un'altra considerazione da svolgere, riproposta anche nel dibattito riguardante la legge comunitaria del 2000, attiene al meccanismo di analisi della legge comunitaria e degli emendamenti ad essa presentati. In base alle attuali disposizioni del regolamento, gli emendamenti presentati in Commissione XIV, la Commissione Politiche dell'Unione europea, devono passare al vaglio delle rispettive Commissioni di merito che hanno una sorta di potere di veto su tali emendamenti e sull'eventuale discussione nella Commissione XIV. Si tratta di un tema che è stato ampiamente dibattuto e che deve essere oggetto di ulteriore riflessione.

Un'ulteriore riflessione va svolta anche sulla possibilità che l'emendamento venga dichiarato inammissibile. Sapete che esiste una differenza molto netta di interpreta-